



COMMISSIONE EUROPEA
DG IMPRESE E INDUSTRIA
DIREZIONE C: Politica normativa
Applicazione degli articoli 28-30 CE
Capo Unità

Bruxelles, **21 MAI 2008**
ENTR/C2/FS/ic D(2008) 14861

ANITA - Associazione Nazionale
Imprese Trasporti Automobilistici
Il Segretario Generale
Alfonso Trapani
Via Oglio 9
IT-00198 Roma

Oggetto: Austria - Introduzione del divieto "settoriale" in Tirolo

Egregio Signor Trapani,

La ringrazio della lettera inviata il 9 aprile al Vicepresidente Verheugen, riguardante il divieto settoriale di guida sull'autostrada austriaca A 12; la missiva è stata trasmessa alla mia unità affinché possa ricevere una risposta.

La Commissione è al corrente dei fatti cui Lei si riferisce e dei problemi che possono essere causati da tali restrizioni del traffico. Inoltre sono consapevole degli effetti che tali divieti possono produrre sull'intero settore dei trasporti e, in modo più specifico, sulle ditte di trasporto operanti nella zona in questione.

La Commissione ha espresso più volte la propria inquietudine in merito al divieto settoriale imposto dalle autorità austriache. Sono stati soprattutto esposti dubbi riguardanti la compatibilità di tali provvedimenti con il principio della libera circolazione delle merci contemplato dalla legislazione comunitaria.

Allo stesso tempo non si può negare che la qualità dell'aria nella valle dell'Inn debba essere migliorata per poter rispettare in futuro i valori limite per gli ossidi di azoto stabiliti dal legislatore comunitario.

Per tali motivi ogni restrizione del traffico sull'autostrada A 12 implica la tutela di interessi opposti tra loro: da un lato la libera circolazione delle merci e dall'altro la tutela dell'ambiente e della salute umana.

La Commissione è tuttavia del parere che il divieto settoriale imposto dalle autorità austriache sia in linea di massima incompatibile con gli obblighi della legislazione comunitaria di cui agli articoli 28 e 29 del trattato.

Quindi, nel gennaio 2008, la Commissione ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Austria. Nell'ambito di tale procedura la Commissione ha imposto all'Austria, tramite il parere motivato del 6 maggio 2008, di modificare il provvedimento relativo alla restrizione del traffico sull'autostrada A 12. Il parere motivato costituisce l'ultima fase precontenziosa nell'ambito della procedura di infrazione. L'Austria deve reagire entro un mese.

Sulla base di tale reazione e dei risultati di ulteriori contatti con le autorità austriache, la Commissione deciderà come procedere. Qualora non venga raggiunto un accordo, la Commissione può rinviare il caso alla Corte di giustizia delle comunità europee. Se lo riterrà appropriato, la Commissione potrà anche chiedere l'adozione di provvedimenti interinali. Tuttavia solo la Corte di giustizia ha la facoltà di imporre tali provvedimenti. Poiché la procedura si trova attualmente nella fase precontenziosa, la Commissione non può disporre, per ora, di provvedimenti interinali.

Distinti saluti.



Marek Górk

Persona da contattare:

Florian Schmidt, Telefono: (32-2) 2952327, florian.schmidt@ec.europa.eu